



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 206

del 12 GIU. 2018

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: 15 GIU. 2018

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

Q

Deliberazione n.

206

Riunione del

12 GIU. 2018

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Giuoco Squash;

VISTA la nota n. 39 del 30 gennaio 2018 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale del 13 gennaio 2018;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Giuoco Squash, approvato dal Consiglio Federale del 13 gennaio 2018.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ²⁰⁶.....
Riunione del... ^{12 GIU. 2018}.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, - 5 GIU. 2018

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Giuoco Squash**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash, con nota prot. n. 39 del 30 gennaio 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale del 13 gennaio 2018.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Regolamento Sanitario

Approvato dal Consiglio Federale del 13 gennaio 2018

A handwritten signature or mark, possibly initials, is located in the bottom right corner of the page.

Art. 1) GENERALITA'

Il Regolamento sanitario della Federazione Italiana Giuoco Squash, disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI, della World Squash Federation e della European Squash Federation, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 2) STRUTTURA

- a) Il Settore Sanitario Federale è costituito da:
 - i) la Commissione Medica Federale;
 - ii) il Medico Federale;
 - iii) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
 - iv) i Medici Societari;
 - v) il Personale Parasanitario.
- b) Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Figs e non debbono essere stati oggetto di provvedimenti di espulsione o di radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata od aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Art. 3) COMMISSIONE MEDICA FEDERALE

- a) La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta:
 - i) dal Medico Federale, scelto tra specialisti in Medicina dello Sport tesserati alla FSMI, che ne è il Presidente;
 - ii) da tre componenti scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FSMI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport;
 - iii) svolge la funzione di Segretario della Commissione chi, tra il personale federale, è allo scopo designato dal Segretario Federale.
- b) La Commissione Medica Federale resta in carica per l'intero quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- c) La Commissione Medica Federale:
 - i) coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - ii) predispone e propone, al Consiglio Federale, iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - iii) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - iv) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - v) fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - vi) propone e collabora in interventi federali di formazione e di aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - vii) individua temi di approfondimento e di studio in Medicina dello Sport e/o in materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
 - viii) promuove, in accordo con i regolamenti FSMI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno dell'informazione, della prevenzione e della lotta al doping;
 - ix) rappresenta la Figs, sulle tematiche medico-sportive, nei rapporti con Istituzioni esterne.
- d) La Commissione Medica Federale può avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
- e) Il Presidente della Commissione Medica Federale può essere invitato, in relazione a specifiche problematiche, alle riunioni del Consiglio Federale.

or

MA

Art. 4) MEDICO FEDERALE

- a) Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale della Figs tra i Medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati alla FMSI e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- b) Il Medico Federale:
 - i) è Presidente della Commissione Medica Federale;
 - ii) partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti la sua attività;
 - iii) dispone e verifica, in accordo con i Medici delle Squadre Nazionali, gli interventi necessari a favore degli Atleti federali;
 - iv) programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli Atleti federali;
 - v) promuove iniziative di informazione e di prevenzione doping a favore degli Atleti federali;
 - vi) coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle Squadre Nazionali per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle Squadre Nazionali;
 - vii) organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e di raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
 - viii) si correla con i Medici Societari, su problematiche sanitarie, relative agli Atleti di Interesse Nazionale.
- c) Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.
- d) Il Medico Federale è invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazioni a specifiche problematiche sanitarie.

Art. 5) MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

- a) I Medici delle Squadre Nazionali sono nominati, per un biennio e su indicazione del Medico Federale, dal Consiglio Federale della Figs tra i Medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport ed iscritti alla FMSI.
- b) I Medici delle Squadre Nazionali:
 - i) effettuano attività di consulenza sanitaria a favore degli Atleti delle Squadre Nazionali e/o di interesse federale;
 - ii) prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o di competizioni, nazionali ed internazionali, a cui partecipano le Squadre Nazionali;
 - iii) partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di Atleti federali;
 - iv) forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
 - v) si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici Societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 6) MEDICI SOCIETARI

- a) I Medici Societari sono nominati, tra gli iscritti FSMI, preferibilmente specialisti in medicina dello Sport, dal Consiglio Direttivo della Società e/o dell'Associazione Sportiva Affiliata Figs.
- b) I Medici Societari, in particolare:
 - i) vigilano, in stretta collaborazione con il Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle Leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario;
 - ii) si adoperano in tema di prevenzione, di informazione e di lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 7) SETTORE PARASANITARIO

- a) Fanno parte del Settore Paras sanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
- b) Sono nominati:
 - i) per l'attività delle Squadre Nazionali, dal Consiglio Federale su designazione del Medico Federale;
 - ii) per le attività societarie, dal Direttivo della Società e/o Associazione Sportiva Affiliata su designazione del Medico Societario.

Art. 8) OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

Tutti i componenti la struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- a) devono documentare la propria iscrizione al relativo Albo professionale, se esistente;
- b) devono essere tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Squash nei ruoli di competenza;
- c) sono tenuti a rispettare lo Statuto e le Norme Federali;
- d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- e) svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 9) ADEMPIMENTI DEI TESSERATI

- a) Coloro i quali svolgono od intendono svolgere, nell'ambito della Figs, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle Leggi inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla periodicità degli stessi.
- b) Ai fini ed agli effetti del DM 18.02.1982, sono, per la Figs, da considerarsi atleti agonisti coloro i quali partecipano ad attività competitiva valida per la formulazione della Classifica Operativa Nazionale e compresa in gare federali, ufficiali od approvate.
- c) Il Presidente della Società e/o dell'Associazione Sportiva Affiliata attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società medesima.
- d) Può partecipare all'attività agonistica federale chi abbia compiuto l'undicesimo anno di età. L'attività agonistica è praticabile senza limite d'età, fermo restando, in ogni caso, la necessità che l'idoneità dell'atleta sia preventivamente valutata e certificata dal Medico sportivo.
- e) Ai fini dell'ottenimento della tessera agonistica Figs si dovrà essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato dopo aver sostenuto una visita medica, presso medici accreditati secondo le norme regionali, consistente in:
 - i) ECG (elettrocardiogramma) a riposo e dopo sforzo ed IRI Test;
 - ii) esame Spirometrico;
 - iii) esame delle urine;
 - iv) visita clinica.
- f) Dopo il quarantesimo anno di età l'agonista dovrà sottoporsi, annualmente, ad ECG sotto sforzo, in sostituzione del test a riposo e dopo sforzo, oltre agli altri accertamenti citati.
- g) I tesserati agonisti di base devono essere in possesso di certificazione di idoneità non agonistica, rilasciato dai medici preposti ai sensi del DM 24/04/2013 e delle leggi della regione di residenza.

Art. 10) DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Federale ed entra in vigore con l'approvazione della Giunta Nazionale del Coni.